




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 706

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313,
e altre disposizioni in materia di apicoltura
nonché delega al Governo per la semplificazione normativa
e la tutela del settore apistico nazionale

N. 83 – 28 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 706

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale

N. 83 – 28 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	3
ARTICOLI DA 1 A 4	3
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 313 DEL 2004, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'APICOLTURA.....	3
ARTICOLO 5	7
DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E LA TUTELA DEL SETTORE APISTICO NAZIONALE	7
ARTICOLI 6	9
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE APISTICO	9
ARTICOLI 7	12
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL SETTORE APISTICO NAZIONALE	12
ARTICOLI 8	13
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	13

Informazioni sul provvedimento

A.C.	706 e abb.
Titolo:	Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	no
Relatore per la Commissione di merito:	Ciaburro (FDI)
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

La proposta di legge reca modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla XIII Commissione (Agricoltura) che lo ha assunto come testo base nella seduta del 1° agosto 2023.

È oggetto della presente Nota il testo della proposta di legge quale risultante all'esito dell'approvazione di proposte emendative e trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri (seduta del 5 dicembre 2023).

Né il testo originario del provvedimento, né le proposte emendative approvate sono stati corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli oneri.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 4

Modifiche alla legge n. 313 del 2004, in materia di disciplina dell'apicoltura

Le norme esplicitano, in primo luogo, le finalità del provvedimento in esame, consistenti nella semplificazione e nell'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e

trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, relativo all'imprenditore agricolo, nonché ai fini della valorizzazione della dimensione educativa e didattica dell'apicoltura stessa) [articolo 1].

Viene altresì novellata la legge n. 313 del 2004, in materia di disciplina dell'apicoltura, come segue:

- viene modificato l'articolo 1, prevedendo che il provvedimento riconosca l'apicoltura anche come “come attività di interesse didattico, culturale ed educativo” (articolo 1-*bis*);
- viene modificato l'articolo 2, recante le definizioni previste ai fini della predetta legge n. 313 del 2004, premettendo quelle di “pappa reale” e di “servizio di impollinazione”. Inoltre, viene previsto che al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, non possa essere aggiunto alcun ingrediente alimentare né alcun additivo, ribadendo l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 179 del 2004, che attua la direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (articolo 2);

Le disposizioni ora citate, si rammenta, recano la definizione del “miele” e delle sue principali varietà e dispongono alcuni divieti (aggiunta di sostanze diverse, estrazione di polline, anomalie organolettiche ecc.). Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari;

- vengono introdotti i commi da 1-*bis* a 1-*quater* all'articolo 4, recante la disciplina dei fitofarmaci, prevedendo che nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura le regioni individuino limitazioni e divieti cui sottoporre i prodotti pericolosi per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti. Si prevede, inoltre, che le regioni possano adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api, individuando zone di rispetto intorno a specifiche aree ove vietare l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-*bis*, nonché escludere dai divieti determinati prodotti microbiologici a base di virus, funghi, lieviti, batteri o nematodi, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api. Le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura (articolo 2-*bis*);
- viene integrato l'articolo 5, nel senso di prevedere che il “documento programmatico per il settore apistico” che contiene gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico e opera entro il limite delle risorse disponibili includa anche ulteriori materie (sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; strutturazione e

- miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api che prevedano l'intervento immediato e congiunto dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali; sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele) [articolo 3];
- viene, infine, introdotto l'articolo 4-*bis*, volto a disciplinare le attività di sensibilizzazione sul ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema, in base al quale lo Stato, le regioni e le province autonome favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori, imprenditori apistici, tecnici apistici, organizzazioni di apicoltori o di imprenditori apistici e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema. Le predette attività devono, in ogni caso, attenersi a linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano strategico della Politica agricola comune – PAC 2023-2027 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa tra le organizzazioni più rappresentative del comparto apistico (articolo 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono finalizzate, in primo luogo, alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, relativo all'imprenditore agricolo, nonché della valorizzazione della dimensione educativa e didattica dell'apicoltura stessa (articolo 1).

Le disposizioni recano, inoltre, alcune modifiche alla legge n. 313 del 2004, in materia di disciplina dell'apicoltura (articoli da 1-*bis* a 4).

In particolare:

- viene previsto il riconoscimento dell'apicoltura anche come attività di interesse didattico, culturale ed educativo (articolo 1-*bis*);
- vengono aggiunti ulteriori prodotti e servizi dell'apicoltura a quelli considerati come prodotti agricoli (articolo 2);
- viene previsto, per quanto riguarda alla disciplina dei fitofarmaci, che le regioni individuino limitazioni e divieti nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura, avendo inoltre facoltà di adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api, individuando zone di rispetto intorno a specifiche aree ove vietare l'esecuzione di

trattamenti con tutti o con taluni dei prodotti nocivi e prevedendo altresì che le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari debbano essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura (articolo 2-*bis*).

- vengono integrati i contenuti del documento programmatico per il settore apistico (articolo 3);

- viene previsto che lo Stato, le regioni e le province autonome favoriscano la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione (tra apicoltori, imprenditori apistici, tecnici apistici, organizzazioni di apicoltori o di imprenditori apistici e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni) al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema (articolo 4).

Al riguardo, con riferimento all'equiparazione dell'attività di lavorazione, produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, di cui all'articolo 1, si evidenzia che già a legislazione vigente l'articolo 2 della legge n. 313 del 2004 prevede che la conduzione zootecnica delle api sia considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Ciò nonostante, appare comunque necessario che il Governo chiarisca se la modifica normativa prevista dalle disposizioni in esame comporti una variazione dell'inquadramento del regime fiscale e contributivo cui sono sottoposti gli operatori del settore dell'apicoltura – anche alla luce dei contenuti del successivo articolo 6, comma 2, che amplia il novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse, considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR – posto che, in tal caso, la disposizione in esame potrebbe risultare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Analoghi chiarimenti, in merito alle eventuali conseguenze di carattere fiscale e contributivo, dovrebbero essere forniti anche con riguardo al riconoscimento dell'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, previsto dall'articolo 1-*bis*, anche alla luce delle specifiche attività che in questo ambito potranno essere concretamente svolte dagli operatori del settore, ai sensi del successivo articolo 4.

Riguardo ai compiti affidati alle regioni in materia di disciplina dei fitofarmaci, di cui all'articolo 2-*bis*, non si formulano osservazioni, considerato che gli stessi, consistendo nell'adozione di

specifiche disposizioni in tale materia, appaiono rientrare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali delle regioni medesime.

Infine, in relazione alla conclusione di accordi o altre forme di collaborazione per la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, di cui all'articolo 4, che coinvolge anche soggetti pubblici (enti territoriali che favoriscono la conclusione di tali accordi, nonché istituti scolastici e strutture che accolgono, ospitano, assistono o curano bambini o ragazzi di età inferiore a diciotto anni), andrebbe assicurato che all'attuazione di tali accordi e forme di collaborazione possa provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Si prevede, al riguardo, che nell'esercizio della delega il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

0a) riordino della disciplina relativa al settore apistico nazionale;

a) semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività collaterali in locali d'uso, purché siano garantiti i requisiti minimi di igiene sia in fase di lavorazione che di conservazione del prodotto alimentare, senza cambio della destinazione d'uso dei locali medesimi;

d) creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea;

d-bis) individuazione di meccanismi che consentano di determinare le possibili cause delle morie delle api in modo rapido e tempestivo, anche al fine di limitare l'eventuale blocco delle attività ai casi di rischio per la salute pubblica;

d-ter) promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori;

d-quater) alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo;

d-quinquies) potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione in modo almeno equivalente alla consistenza dei controlli previsti ed effettuati per il prodotto nazionale;

d-sexies) adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori ad indirizzo imprenditoriale;

d-septies) introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione, anche integrando nuove tecnologie di *screening* disponibili, lo sviluppo e la ricerca di nuove, soprattutto per i lotti provenienti da Paesi terzi;

d-octies) sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica;

d-novies) valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che la mancanza di una relazione tecnica non consente di valutare l'effettiva onerosità derivante dall'attuazione di alcuni tra i principi e criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 5, comma 2.

Si tratta in particolare:

- dell'equiparazione del regime per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici a quello dei produttori agricoli, consentendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività collaterali in locali d'uso temporaneo senza cambio della destinazione d'uso dei locali medesimi (lettera *a*));
- della promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori (lettera *d-ter*));
- dell'alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica (lettera *d-quater*));
- del potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione (lettera *d-quinquies*));

- dell'adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore (lettera *d-sexies*);
- dell'introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione (lettera *d-septies*);
- del sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari (lettera *d-octies*).

In secondo luogo, si rileva che la norma conferisce una delega legislativa al Governo, senza richiamare la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, che, nel prevedere che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari¹. In questo quadro, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione in merito agli effetti finanziari derivanti dalla delega prevista dall'articolo in esame, ovvero esprima una puntuale valutazione riguardo alla complessità della materia trattata dalla delega medesima, al fine di consentire di verificare se sia ammissibile il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei successivi decreti legislativi.

ARTICOLI 6

Misure di semplificazione per il settore apistico

Le norme riducono dal 22 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alla pappa reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative (comma 1).

Si stabilisce, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai

¹ L'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 prevede, inoltre, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e che a ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (comma 2).

L'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del TUIR prevede che siano considerate attività agricole, quindi rientranti nella determinazione del reddito agrario:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (vedi *infra*), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

A sua volta, il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile individua le *attività connesse* all'impresa agricola. Sono connesse, in particolare, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Viene inoltre modificato l'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di scritture contabili delle imprese di allevamento², al fine di escludere dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ivi previsto gli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 313 del 2004 (comma 2-*bis*).

Si dispone l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1995 anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con l'aliquota zero (comma 2-*ter*).

In proposito, si evidenzia che i citati commi 1 e 2 dispongono che i produttori di vino che sono considerati dimensionalmente piccoli produttori³, sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 (relativi rispettivamente a: esigibilità dell'accisa; accertamento, liquidazione e pagamento; abbuoni per perdite, distruzione e cali; regime del deposito fiscale) e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli

² Introdotta dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, successivamente non più modificato.

³ Ossia coloro che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive

obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. In vigore dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.

La disposizione semplificatoria sopra descritta è stata originariamente introdotta dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 331 del 1993: alle successive modificazioni e integrazioni (da ultimo articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre introdotta una semplificazione documentale della procedura di movimentazione degli apiari dello stesso operatore, in virtù della quale quest'ultimo, in tali casi, è esonerato da determinati adempimenti ed è soggetto a particolari controlli (comma *2-quater*).

La disposizione ora introdotta (che modifica l'articolo 9, comma 13, del decreto legislativo n. 134 del 2022), esonera l'operatore che movimenta gli apiari dagli obblighi (di cui all'articolo 8, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 134 del 2022) di compilare il documento di accompagnamento mediante registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN). Al citato comma 7 – cui ora si deroga – non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene, infine, fissata all'8,8 per cento la percentuale di compensazione IVA applicabile alla pappa reale (comma *2-quinquies*).

Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono valutati, dal successivo articolo 8, in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 6, oltre a recare alcune misure di semplificazione per il settore apistico, prevede una riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale e sui servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative, nonché un ampliamento del novero dei prodotti che possono essere oggetto di attività agricole connesse considerate produttive di reddito agrario, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del TUIR. All'articolo sono ascritti oneri valutati, dal successivo articolo 8 della proposta di legge in esame, in 4 milioni annui a decorrere dal 2023.

Ciò stante, nel rinviare – per quanto concerne la decorrenza della previsione di spesa – a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, considerata l'assenza di una relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame, al fine di poter verificare la congruità della stima indicata.

ARTICOLI 7

Attività di promozione del settore apistico nazionale

La norma prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, predisponga apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Per la realizzazione delle suddette attività è autorizzata la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite di spesa (articolo 7).

Agli oneri che ne derivano si provvede ai sensi del successivo articolo 8.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l'articolo 7 autorizza la spesa di 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predisponga apposite campagne di informazione sul miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi e delle filiere.

In proposito, nel rinviare – per quanto concerne la decorrenza dell'autorizzazione di spesa – a quanto osservato al successivo articolo 8 in merito ai profili di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni riguardo all'ammontare della spesa, essendo l'onere limitato allo stanziamento indicato. Si rileva comunque che, poiché le campagne promozionali previste dall'articolo in esame sono del tutto analoghe a quelle introdotte nell'ambito del documento programmatico per il settore apistico dal precedente articolo 3, potrebbe essere valutata l'opportunità di coordinare i contenuti dei due articoli in questione, precisando, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, se l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo in esame si riferisca anche alle campagne promozionali inserite nel menzionato documento programmatico.

ARTICOLI 8

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia a quanto osservato con riferimento agli articoli 6 e 7.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, in via preliminare, si evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in quanto riferite a un esercizio finanziario ormai concluso.

In proposito, si rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili oggetto di riduzione è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo allo stato risultano, per l'anno 2025, disponibilità residue pari a 41.142.606 euro.

Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la sussistenza delle necessarie disponibilità anche per le successive annualità, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che le previste riduzioni del Fondo non siano suscettibili di pregiudicare la

realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.